

REGOLAMENTO (CE) N. 2631/94 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento di alcuni importi fissati in ecu, in seguito alla modifica dei tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo applicabile alle misure il cui finanziamento comunitario è di pertinenza esclusiva del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, è pari al tasso applicabile per la contabilizzazione delle spese del bilancio generale delle Comunità europee; che ne consegue, a decorrere dal 1° gennaio 1994, una riduzione del tasso di conversione applicabile precedentemente per taluni Stati membri;

considerando che alcuni importi previsti dal regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 ⁽⁴⁾, sono stati aumentati dal regolamento (CEE) n. 870/93 della Commissione ⁽⁵⁾ in seguito alla modifica dei tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune;

considerando che, in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92, la Germania ha chiesto di aumentare alcuni importi fissati in ecu dal regolamento

(CEE) n. 2328/91, per evitare la loro riduzione in moneta nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1994;

considerando che le misure di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 12 dello stesso regolamento; che si applica pertanto la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio ⁽⁶⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 ⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi che figurano nel regolamento (CEE) n. 2328/91 ed elencati nell'allegato al presente regolamento sono modificati come ivi indicato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽³⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 91 del 15. 4. 1993, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20.

ALLEGATO

Importi menzionati nel regolamento (CEE) n. 2328/91	Importi precedenti	Nuovi importi
Articolo 7 paragrafo 2	73 224 ECU per ULU 146 448 ECU per azienda	73 999 ECU per ULU 147 997 ECU per azienda
Articolo 8	73 224 ECU per ULU 146 448 ECU per azienda	73 999 ECU per ULU 147 997 ECU per azienda
Articolo 9 paragrafo 4	439 344 ECU per azienda	443 992 ECU per azienda
Articolo 10 paragrafo 2 lettera a)	12 082 ECU per persona	12 210 ECU per persona
Articolo 10 paragrafo 2 lettera b)	12 082 ECU per persona	12 210 ECU per persona
Articolo 12 paragrafo 2	73 224 ECU per ULU 146 448 ECU per azienda	73 999 ECU per ULU 147 997 ECU per azienda
Articolo 12 paragrafo 3	30 387 ECU per azienda	30 708 ECU per azienda
Articolo 13 paragrafo 1	1 197 ECU per azienda	1 197 ECU per azienda
Articolo 14	18 123 ECU per associazione	18 315 ECU per associazione
Articolo 15 paragrafo 4	14 540 ECU per persona	14 694 ECU per persona
Articolo 16 paragrafo 5	54 000 ECU per agente	54 000 ECU per agente
Articolo 16 paragrafo 6	750 ECU per azienda	750 ECU per azienda
Articolo 19 paragrafo 1	123 ECU per UBA o per ettaro 146,2 ECU per UBA o per ettaro	124 ECU per UBA o per ettaro 148 ECU per UBA o per ettaro
Articolo 20 paragrafo 3	120 688 ECU per investimento 603 ECU per ettaro 5 923 ECU per ettaro irrigato	121 965 ECU per investimento 609 ECU per ettaro 5 986 ECU per ettaro irrigato
Articolo 28 paragrafo 3	8 457 ECU per persona 3 020 ECU per persona	8 546 ECU per persona 3 052 ECU per persona
Articolo 38 paragrafo 1 lettera f)	168 469 ECU per azienda 336 939 ECU per azienda	170 251 ECU per azienda 340 504 ECU per azienda